



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA                                 | <u>LORO SEDI</u>     |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI                | <u>TRENTO</u>        |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI                | <u>BOLZANO</u>       |
| - AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA                          | <u>VALLE D'AOSTA</u> |
| e, per conoscenza:   |                      |
| - AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA                | <u>PALERMO</u>       |
| - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA              | <u>CAGLIARI</u>      |
| - AL GABINETTO DEL MINISTRO  | <u>SEDE</u>          |
| - AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA                           |                      |
| DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE | <u>SEDE</u>          |
| -ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE                         | <u>ROMA</u>          |
| - ALL'ANCI   | <u>ROMA</u>          |

## Circolare n. 2/2021

Oggetto: Brexit - Attuazione dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea.

Si fa seguito alla circolare ministeriale n. 3 dell'11 febbraio 2020, concernente il rilascio dell'attestazione d'iscrizione anagrafica ai cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe entro il 31/12/2020 ed ai loro familiari, sulla base della procedura dichiarativa prevista all'articolo 18.4 dell'Accordo *sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea*.

Si rappresenta in proposito che l'Ambasciata britannica in Italia continua a ricevere numerose segnalazioni da parte di propri connazionali relative ad alcune prassi adottate dai comuni, con riferimento al procedimento d'iscrizione anagrafica di cittadini britannici



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

beneficiari del citato Accordo ed al rilascio della predetta attestazione, non conformi alle modalità stabilite.

Al riguardo, si ritiene opportuno, preliminarmente, richiamare l'attenzione sulle istruzioni a suo tempo fornite con la circolare ministeriale n. 9 del 27 aprile 2012 riguardante, in generale, gli adempimenti relativi all'iscrizione anagrafica di cui al decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale"), pubblicata sul sito di questa Direzione Centrale all'indirizzo <https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici>.

In particolare, si riportano i principali aspetti d'interesse:

- le dichiarazioni anagrafiche possono essere presentate non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax e in via telematica;
- l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche e della documentazione prevista (cfr. Allegato B della circolare sopra richiamata), effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione;
- l'ufficiale d'anagrafe dovrà rilasciare all'interessato, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990.

Per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti, gli stessi devono essere verificati entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione.

Si evidenzia, inoltre, che sulla base dell'Accordo di recesso di cui trattasi, come già chiarito con la citata circolare n.3/2020, i cittadini britannici, residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, hanno diritto - anche successivamente a tale data - al rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica, ai sensi dell'art. 18.4 dell'Accordo di recesso, nonché dell'Attestazione permanente, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 30/2007.

Tale attestazione potrà essere utilizzata dai cittadini del Regno Unito e dai loro familiari per chiedere alla Questura competente il documento di soggiorno elettronico previsto dalla *Decisione di esecuzione della Commissione c (2020) 1114 final del 21 febbraio 2020*, secondo le indicazioni contenute nel *vademecum* per i cittadini britannici beneficiari dell'Accordo di recesso, pubblicato il 22 dicembre 2020 sul sito istituzionale di questo Ministero.

Si evidenzia, infine, che i cittadini britannici che non risultino iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, ma che dimostrino in qualsiasi momento, tramite idonea documentazione, la legale permanenza sul territorio nazionale alla medesima data, potranno, comunque, chiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

competente Questura nonché l'iscrizione in anagrafe, ai sensi del decreto legislativo n.30/2007.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, raccomandandone la puntuale osservanza.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Volpe)